

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

dd. 18 MAGGIO 2023
ad ore 20,30

Il giorno **DICIOTTO** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE'**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 5944 dd. 11.05.2023).

Presenti n. 17 Consiglieri, i signori:

1. ANTOLINI EUGENIO
2. ALTERIO MARIA RITA
3. ARMANI ALBERTO
4. BERTASO DANIELE
5. DORNA LUCA
6. FAILONI MARIO
7. FIORONI GIANMARCO
8. GIRARDINI MIRELLA
9. NICOLUSSI FEDERICO
10. PAROLARI ROMINA
11. ROSSARO NICOLA
12. SANTONI KARYN
13. SCALFI LUCA
14. STEFANI ROBERTO
15. CAPPELLO OMAR
16. SALVATERRA FERRUCCIO
17. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. SFORZA MIRKO

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 18.05.2023

1. Nomina scrutatori e approvazione verbali sedute del 19 aprile 2023 e del 28 aprile 2023.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2022.
4. Ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale. Adozione definitiva.
5. Servizio Segreteria fra i Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares. Proroga della convenzione ed approvazione del relativo schema.
6. Proroga di ulteriori tre anni del termine finale di scadenza dell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie.
7. Atto di indirizzo in merito alle scelte da assumere in ordine alla presenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori e approvazione verbali sedute del 19 aprile 2023 e del 28 aprile 2023.

La Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Omar Cappello e Alberto Armani.

Si approvano i verbali delle sedute precedenti:

seduta del 19 aprile 2023: con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

seduta del 28 aprile 2023: con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 (Punto 7 ODG)

Deliberazione n. 18/2023 dd. 18.05.2023

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alle scelte da assumere in ordine alla presenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Da quanto emerge da "i documenti del Parco n. 18 - l'impegno del Parco per l'orso: il progetto Life Ursus" redatto a cura cura dell'Ufficio Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta:

"Nella seconda metà del Novecento vengono realizzati tre tentativi di rinforzo della popolazione di orsi trentina. Tali "esperimenti", tra loro significativamente diversi per modalità di esecuzione, sono indubbiamente stati importanti per evidenziare alcuni punti critici da affrontare nell'ambito dei progetti di conservazione della specie".

"... a novembre 1993, il Comitato di gestione del PNAB approvò il Piano Faunistico del Parco, previsto dalla L. P. n. 18/88, che venne di lì a poco sottoposto al parere del Comitato Scientifico dei Parchi e all'approvazione della Giunta Provinciale. Proprio nel Piano Faunistico trovò spazio il "Piano di recupero dell'orso bruno", in cui era previsto un intervento di "rivitalizzazione" della popolazione di orso attraverso l'immissione di orsi da Slovenia e Croazia".

Con il progetto "Life Ursus" promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), l'orso bruno è stato reintrodotta nel territorio provinciale, a partire dal 26 maggio 1999, dopo che le analisi effettuate nel 1997 per la realizzazione del Progetto avevano confermato la sua estinzione biologica (presente solo con 3 esemplari vecchi e non più in grado di riprodursi).

Lo Studio di fattibilità del progetto (I.N.F.S. (oggi IS.P.R.A.)), nel rilevare l'importanza del grado di accettazione dei nuovi orsi immessi da parte delle popolazioni locali, ha sollecitato un sondaggio demoscopico sulla medesima area di studio identificata per le analisi di idoneità ambientale, che viene affidato a DOXA Srl (Istituto per le Ricerche Statistiche e l'Analisi dell'Opinione Pubblica) – Milano. *"Il questionario è stato somministrato telefonicamente ad un campione di 1.512 persone, pari allo 0,5% della popolazione residente nell'area di studio, comprendente le 5 province di Trento, Bolzano, Brescia, Verona e Sondrio ...".*

Nel 2002 *"Gli amministratori, anche quelli che avevano sostenuto il Progetto fin dalla nascita, fanno un passo indietro dichiarandosi pronti a "rispedire" gli orsi in Slovenia (L'Adige, 06/06/02)". ... "Nonostante non sia possibile applicare lo strumento referendario, l'amministrazione provinciale promuove un sondaggio, di cui viene incaricato l'istituto DOXA, sull'accettazione dei plantigradi da parte dei trentini, analogo a quello realizzato dal Parco nel 1997, prima della reintroduzione".*

"Nel frattempo, per altri scopi, anche il Parco promuove un sondaggio di opinioni tra i turisti. Il 13 dicembre 2002 le conclusioni dello studio sono in primo piano sul quotidiano L'Adige: ben l'81% dei visitatori potenziali del Parco intervistati approva la presenza dell'orso, affermando che la presenza del plantigrado rappresenta un valore aggiunto per la scelta della vacanza".

Lo Studio di Fattibilità del progetto Life Ursus stabiliva che *"il numero minimo di orsi da raggiungere, capace di rappresentare una popolazione vitale ossia in grado di autosostenersi, consiste in 40/60 esemplari. In base alle densità medie dei plantigradi su territori simili a quello alpino e tenendo conto delle precedenti esperienze di reintroduzione in ambito europeo, l'area necessaria a sostenere la MPV ottimale è stimata tra 1.350 e 3.000 km² di territorio idoneo".*

"Lo Studio di fattibilità giunge alla conclusione di immettere 9 individui, con un rapporto tra i sessi sbilanciato a favore delle femmine: dato che si ha a che fare con una specie poliginica, un numero maggiore di femmine rispetto ai maschi assicura una crescita più rapida della popolazione. Altro fattore positivo è dato dai movimenti di dispersione di minore entità nelle femmine rispetto ai maschi. Con il contributo dei rilasci successivi al primo, si manterrà comunque un rapporto complessivo di un maschio ogni tre femmine".

Da fonti provinciali risulta, ad oggi, che: *"In considerazione della sempre maggiore difficoltà nell'acquisizione di un dato preciso e robusto sulla natalità, si ritiene opportuno **non considerare la classe dei cuccioli** nella determinazione del **numero minimo certo** di orsi. In base a tale criterio, il **numero minimo certo** di animali giovani e adulti (cuccioli esclusi) identificati geneticamente nel 2021 è stato pari a **69**. In relazione al progressivo aumento numerico e di area di distribuzione della popolazione, diventa sempre più difficile riuscire a raccogliere i campioni e i genotipi di tutti gli orsi presenti. La popolazione è cresciuta e l'area occupata, pur se lentamente, sta progressivamente aumentando. Per questo motivo, **i conteggi della popolazione si basa su stime**, corroborate da una solida base statistica. Per l'anno 2021, basandosi sui dati dei monitoraggi, è stato possibile stimare una consistenza di 73-92 orsi (ad esclusione dei piccoli nati nel 2021, pari a 12-14 unità). **Il totale si aggira dunque attorno ai 100 esemplari**".*

Dal documento *"ISPRA – MUSE, 2021. Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico"*, risulta che

"La previsione effettuata sul numero di orsi che in futuro potrebbero manifestare comportamenti problematici e per i quali può rendersi necessaria la rimozione indica che nei prossimi 5 anni potrebbe presentarsi un totale di 5 nuovi individui (valore medio stimato, con range 0-15 animali) con tali comportamenti arrivando, nello scenario più pessimista, a 15 animali. Tali previsioni si basano sulle stime degli andamenti demografici, che indicano che entro il 2025 la popolazione di orso bruno delle Alpi centrali potrebbe raggiungere i circa 130 animali, senza contare i piccoli dell'anno".

"Nel 2000, il Piano di Azione europeo per la conservazione dell'orso bruno (Swenson et al., 2000, adottato dal Consiglio d'Europa con Raccomandazione 74 del Comitato Permanente della Convenzione di Berna) definisce come problematici quegli orsi i cui comportamenti portano a conflitti con gli esseri umani. Nello specifico, il Piano indica come problematici quegli animali che "causano danni all'agricoltura, visitano le discariche di rifiuti, o orsi coinvolti in lesioni/uccisioni di esseri umani.

A partire da questa definizione, il Piano di Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE – AA.VV., 2010) indica come problematici quei soggetti che assumono comportamenti confidenti nei confronti dell'uomo. Nello specifico, esso distingue, nell'ambito degli 'orsi problematici', i comportamenti che possono essere definiti come 'dannosi' o 'pericolosi'."

"Il PACOBACE rimane il riferimento in termini di gestione e conservazione, anche considerando che il documento è formalmente adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), da ISPRA e da tutte le Regioni e Province autonome delle Alpi centro-orientali, ed è pertanto la base formale della politica di gestione e conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali. Tuttavia, esso non fornisce una definizione precisa di orso, 'pericoloso'."

"Tra il 2009 e il 2019 sono stati sei gli orsi maschi (M2, M4, M6, M25, M11, M491) che hanno causato danni particolarmente gravi. Tali esemplari hanno provocato danni ripetuti, per lo più predando bovini ed equini in modo seriale, e verso di essi le misure di prevenzione e/o dissuasione intraprese sono risultate inattuabili o inefficaci (categoria PACOBACE 14). Si tratta di orsi per i quali, tra le azioni di gestione suggerite dal PACOBACE, verificata l'inefficacia delle misure di prevenzione e dissuasione messe in atto, è prevista come misura ultima anche la rimozione tramite captivazione permanente o abbattimento"

"Nonostante il PACOBACE non fornisca una definizione precisa di 'orso pericoloso' e l'interpretazione di questa categoria di orsi non sia univoca, il documento lascia intendere che i comportamenti che rientrano con certezza in questa categoria sono il 13, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 3.1 del Piano...., ovvero quei comportamenti per i quali il PACOBACE inserisce anche la rimozione per captivazione permanente o abbattimento tra le possibili alternative gestionali da considerare. L'analisi degli orsi che hanno mostrato tali comportamenti è stata estesa al periodo 2005-2020, in modo da includere la totalità dei casi rilevati nella popolazione (15 esemplari).

Tale analisi ha permesso di evidenziare l'esistenza di due principali categorie di comportamenti:

- orsi confidenti: in Trentino sono 11 gli orsi (Jurka, DJ3, JJ1, JJ3, JJ5, KJ1G1, KJ2G1, M13, F20, M49, M11) che hanno manifestato diversi livelli di comportamento confidente nei confronti delle persone (rientranti nelle categorie 13, 16 o 17)...

- orsi che hanno attaccato persone: Sono 4 gli individui che si sono resi protagonisti di attacchi a persone con ferimento delle stesse (categorie 15 e 18: Daniza, KJ2, JJ4, M57) ..."

Il 5 aprile 2023 sul monte Peller in località Strada forestale Crocefisso Prà Conz nel Comune di Caldes il giovane ventiseienne di Caldes, Andrea Papi, è deceduto per le ferite inferte da un orso bruno, in seguito identificato nell'orsa JJ4.

Tale tragico evento, impone con ancora più forza una considerazione in merito al tema della convivenza uomo-orso.

Il giorno 18 aprile 2023, la quasi totalità dei Sindaci dei Comuni Trentini si è ritrovata nell'incontro convocato dal Consorzio dei Comuni Trentini per confrontarsi con il Presidente della Provincia in merito alle problematiche attuali e future connesse alla presenza dell'orso sul territorio provinciale.

Occorre ricordare che negli anni, i Sindaci hanno avuto diverse occasioni di incontrarsi presso il Consorzio dei Comuni Trentini per discutere di temi di ordine generale, ma la partecipazione a quest'ultimo evento è stata di dimensioni straordinarie.

In tale occasione i Sindaci hanno condiviso le scelte compiute dal Presidente della Provincia e declinate nelle ordinanze medio tempore adottate per fronteggiare il pericolo concreto ed attuale rilevato in ordine alla sicurezza dei cittadini trentini.

I Sindaci hanno altresì osservato che gli orsi ad oggi presenti in provincia e la relativa concentrazione in alcune porzioni del Territorio, unitamente all'incremento della presenza del lupo, osservata con estrema preoccupazione, rendono ad oggi all'uomo difficilmente vivibile la propria montagna; hanno considerato, a corollario, che in un Territorio interamente montano come quello trentino, il dilagare della presenza di grandi carnivori impedisce all'uomo non solo la libera fruizione del Territorio, ma altresì lo espone, in condizioni di vita ordinarie, ad un pericolo concreto ed in diverse situazioni imprevedibile.

Occorre ricordare che, il lupo, a partire dall'anno (2010) 2012 ha fatto ritorno naturale in trentino e nel 2021, si può stimare una consistenza minima di 26 branchi, di cui 11 si muovono esclusivamente sul territorio trentino, mentre 15 anche sulle provincie limitrofe (Dati del rapporto Grandi Carnivori della Provincia 2021).

La conseguenza di tali condizioni, al di là del primario problema di sicurezza pubblica e dell'indifferibile necessità di preservare con ogni strumento l'incolumità dei cittadini, può indurre un ulteriore spopolamento della montagna, con particolare riguardo alle zone periferiche in cui il bosco costituisce un tutt'uno con il Territorio antropizzato e avere importanti e negative ricadute sul Turismo, che come costituisce settore strategico per il passato, per il presente e per il futuro della provincia di Trento.

La presenza dell'uomo sulla montagna, la cura del bosco e dei pascoli, sono inoltre fondamentali per consentire di fronteggiare gli effetti sempre più evidenti e connessi ai cambiamenti climatici.

L'unanime voce dei presenti alla riunione ha evidenziato che la gestione dei grandi carnivori non è un tema riferito ad un singolo Comune o ad una porzione di Territorio, ma un tema che riguarda i cittadini dell'intera provincia.

Gli interventi dei Sindaci presenti hanno, inoltre:

- evidenziato la necessità di rivedere le modalità di gestione dei grandi carnivori presenti sul territorio provinciale mettendo in alcuni casi in discussione, dopo il periodo di osservazione intercorso, che la loro stessa presenza costituisca un'utilità per il Trentino;
- condiviso che la percezione della sicurezza da parte dei cittadini passa per la credibilità delle Istituzioni;
- chiesto di individuare con precisione il ruolo delle Amministrazioni locali nella gestione delle problematiche generate dall'esistenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale e di creare le necessarie sinergie con le azioni poste in essere dall'Amministrazione provinciale e dallo Stato; in questo senso è stata colta immediatamente l'opportunità fornita dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio delle autonomie locali di partecipare al Tavolo nazionale costituito, dal Ministero competente assieme ad ISPRA, in relazione alla gestione dei grandi carnivori;
- evidenziato la necessità che i Sindaci ricevano dalla Provincia autonoma di Trento informazioni tempestive in relazione alle situazioni di pericolo esistenti nel Territorio amministrato e alle operazioni attivate per farvi fronte;
- chiesto di estendere i dispositivi di difesa ad oggi ipotizzati per il personale forestale della Provincia (spray anti - orso), anche ai dipendenti dei Comuni incaricati di lavorare in contesti nei quali possano emergere situazioni di pericolo (custodi forestali);
- avvallato la costituzione in giudizio dei Comuni interessati dalla presenza di orsi, nel ricorso promosso dalla Provincia per tutelare l'efficacia dell'ordinanza emanata e sospesa dal TRGA di Trento.

Occorre ulteriormente considerare, date le premesse formulate che, in relazione all'indagine a suo tempo promossa da DOXA nel contesto dello studio di fattibilità del progetto "Life Ursus":

- né l'ampiezza dell'Area stimata quale territorio idoneo (e quindi potenzialmente interessato) - si ricorda tra i 1.350 e 3.000 km²;
- né il numero di orsi costituenti, su quell'Area, la popolazione minima vitale (e quindi potenzialmente presenti) - si ricorda 40-60 orsi -;
- né la popolazione coinvolta (dislocata in diverse Regioni) - si ricorda province di Trento, Bolzano, Brescia, Verona e Sondrio -;

sono condizioni che possono dirsi rappresentative dell'evoluzione concreta del progetto.

Conseguenza di ciò è la necessità di promuovere una nuova raccolta di informazioni in grado di esprimere, in maniera più puntuale, le valutazioni in merito alla convivenza uomo-orso dei soggetti realmente interessati:

- attraverso il coinvolgimento dei Comuni della sola Provincia di Trento, ossia gli Enti territoriali più vicini ai cittadini maggiormente coinvolti dalla presenza dell'orso;
- considerata la concentrazione dell'orso sul territorio trentino (poche centinaia di Km² hanno registrato una presenza significativa dell'orso, che non si è spostato secondo quanto previsto dal progetto "Life Ursus"; 68 orsi presenti nel 2019 (piccoli nati nell'anno esclusi), secondo stime attendibili, diverranno circa 130 unità (piccoli dell'anno esclusi) nel 2025, con un quasi raddoppio della popolazione di riferimento).

Tutto ciò premesso e considerato, dopo oltre venti anni dalla partenza del progetto "Life Ursus" e constatata la presenza di branchi di lupo sul territorio provinciale, per le motivazioni descritte in premessa.

Dato atto che la presente costituisce atto politico per cui non necessita l'acquisizione dei pareri tecnico-amministrativo e contabile,

Il Consiglio comunale,

con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **prendere atto delle** considerazioni formulate in seno all'Assemblea convocata dal Consorzio il giorno 18 aprile 2023 e segnatamente:

- a) la gestione dei grandi carnivori non è un tema riferito ad un singolo Comune o ad una porzione di Territorio, ma un tema che riguarda i cittadini dell'intera provincia;
- b) in un Territorio interamente montano come quello trentino, il dilagare della presenza di grandi carnivori impedisce all'uomo non solo la libera fruizione del Territorio, ma altresì lo espone, in condizioni di vita ordinarie, ad un pericolo concreto ed in diverse situazioni imprevedibile;
- c) oltre al primario problema di sicurezza pubblica e dell'indifferibile necessità di preservare con ogni strumento l'incolumità dei cittadini, può essere indotto un ulteriore spopolamento della montagna, con particolare riguardo alle zone periferiche in cui il bosco costituisce un tutt'uno con il Territorio antropizzato e si possono determinare importanti e negative ricadute sul Turismo, che come costituisce settore strategico per il passato, per il presente e per il futuro della provincia di Trento; la presenza dell'uomo sulla montagna, la cura del bosco e dei pascoli, sono inoltre fondamentali per consentire di fronteggiare gli effetti sempre più evidenti e connessi ai cambiamenti climatici;
- d) la percezione della sicurezza da parte dei cittadini passa per la credibilità delle Istituzioni e si sollecita l'introduzione di nuovi strumenti oltre a quelli già presenti, per assicurare che le scelte delle Istituzioni competenti possano essere efficaci nelle situazioni contingibili ed urgenti;
- e) risulta necessario individuare con precisione il ruolo delle Amministrazioni locali nella gestione delle problematiche generate dall'esistenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale e di creare le necessarie sinergie con le azioni poste in essere dall'Amministrazione provinciale e dallo Stato;
- f) sussiste la necessità che i Sindaci ricevano dalla Provincia autonoma di Trento informazioni tempestive in relazione alle situazioni di pericolo esistenti nel Territorio amministrato e alle operazioni attivate per farvi fronte;

2. di **impegnare il Sindaco a portare al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini la seguente posizione del Comune di Tione di Trento:**

- **l'elevato numero di grandi carnivori ad oggi presenti nel territorio provinciale e la prevedibile evoluzione di tale numero, non sono in grado di assicurare la convivenza con l'uomo;** ferma restando la necessità di introdurre immediatamente nell'ordinamento **nuovi strumenti** per assicurare una miglior gestione dei grandi carnivori presenti sul territorio provinciale e una capacità di intervento delle Istituzioni immediato ed incondizionato nelle situazioni problematiche (ordini di captivazione e/o abbattimento), da attuare acquisite le necessarie valutazioni tecniche, **il numero di orsi e lupi va, da un lato ridotto, dall'altro attentamente controllato;** occorre, inoltre, proseguire ed implementare le diverse misure previste dai documenti di studio per la miglior gestione proattiva della convivenza uomo grandi carnivori (informazione, cassonetti anti-orso, misure per la gestione degli orsi problematici, ecc...);

3. di promuovere la costituzione di un comitato di supporto tecnico-scientifico provinciale con l'obiettivo di elaborare proposte per la gestione dei grandi carnivori.

4. di dare atto che la presente costituisce atto politico per cui non necessita l'acquisizione dei pareri tecnico-amministrativo e contabile.

5. di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 3 (Punto 7 ODG)

INTERVENTI

Il Presidente chiede se il Consiglio è d'accordo a trattare subito il punto n. 7.

Il Consiglio concorda.

Relaziona il Sindaco spiegando che si tratta di un atto di indirizzo in merito alle scelte da assumere relativamente alla presenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale. Si tratta di un atto politico, proposto in assemblea dai Sindaci trentini a cui avevano partecipato pressoché tutti.

Il Consorzio dei Comuni si è fatto tramite per redigere e inviare questo documento, con la proposta di approvarlo quale atto politico, come scelta ma senza un colore politico; è stato proposto da tutti i Sindaci senza distinzione di colore politico.

Dà quindi illustrazione del documento che evidenzia come quello dei grandi carnivori sia un tema generale per tutto il Trentino, quale territorio montano con ampia porzione di bosco in cui la presenza dei grandi carnivori può essere pericolosa e rendere difficile la vita in montagna.

Dà quindi illustrazione dell'atto di indirizzo inviato in bozza ai Comuni, come da proposta di deliberazione, che viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

Punto 4 (Punto 3 O.D.G.)

Deliberazione n. 19/2023 dd. 18.05.2023

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2022.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento ha trasmesso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 27 marzo 2023 con verbale n. 3.

Accertato che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, il Bilancio Consuntivo della stessa è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Rilevato ancora che il documento contabile è stato positivamente revisionato in data 7 aprile 2023 dalla Società di Revisione Audita srl di Trento, la quale ha rilasciato apposita Relazione di revisione e certificazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022.

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione che dà atto che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Viste le risultanze finali riportate nel Bilancio consuntivo al 31.12.2022 che vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2022

Descrizione voce	Importo
Attività	€ 13.406.927,00
Passività	€ 2.303.461,00
Patrimonio netto	€ 10.641.359,00
Utile dell'Esercizio	€ 462.107,00
Totale a pareggio	€ 13.406.927,00

Richiamate le risultanze del conto economico 2022, così come risultanti dal bilancio consuntivo 2022 depositato agli atti:

DESCRIZIONE VOCE	SEZ. ELETTRICA €	SEZ. ACQUEDOTTO €	ALTRE ATTIVITA' €
Valore della produzione	2.004.848,00	355.574,00	603.696,00
Costi della produzione	1.220.950,00	528.428,00	667.907,00
Proventi e oneri finanziari	43.591,00	180,00	3.451,00
Imposte dell'esercizio	120.591,00	621,00	10.736,00
Utile d'esercizio	706.898,00	-173.295,00	-71.496,00

Esaminata la relazione sul Bilancio consuntivo 2022 elaborata dal Revisore dei Conti di ASM dott. Michele Giustina, nominato dal Sindaco con provvedimento prot. n. 7024 dd. 24 giugno 2020.

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così da permettere ad ASM il deposito del bilancio consuntivo nei tempi previsti.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.EL. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Segretario generale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Visto l'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2022 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nelle risultanze finali di seguito riprodotte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2022

Descrizione Voce	Importo
Attività	€ 13.406.927,00
Passività	€ 2.303.461,00
Patrimonio netto	€ 10.641.359,00
Utile dell'Esercizio	€ 462.107,00
Totale a pareggio	€ 13.406.927,00

CONTO ECONOMICO 2022

DESCRIZIONE VOCE	SEZ. ELETTRICA €	SEZ. ACQUEDOTTO €	ALTRE ATTIVITA' €
Valore della produzione	2.004.848,00	355.574,00	603.696,00
Costi della produzione	1.220.950,00	528.428,00	667.907,00
Proventi e oneri finanziari	43.591,00	180,00	3.451,00
Imposte dell'esercizio	120.591,00	621,00	10.736,00
Utile d'esercizio	706.898,00	-173.295,00	-71.496,00

2. **Di procedere** agli atti esecutivi della presente per quanto necessario.

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto 4 (Punto 3 O.D.G.)

INTERVENTI

Si dà la parola affinché relazionino sul rendiconto al Presidente di A.S.M. Matteo Ventura e al Responsabile Amministrativo Giuliano Panelatti.

Il Presidente introduce la relazione sul bilancio 2022 spiegando che l'anno 2022 è stato caratterizzato da molti eventi che hanno reso difficile l'esercizio per tutte le aziende dei settori in cui ASM opera.

Da un lato vi è stata una quadruplicazione del prezzo del gas e dall'altro un andamento negativo della piovosità che ha causato una forte diminuzione della produzione di energia elettrica.

Inoltre la guerra in Europa ha comportato una serie di ulteriori problemi e difficoltà.

Da tutto questo è scaturita una gestione più difficile del solito.

Peraltro si è cercato, in un'ottica di diversificazione, di svolgere più attività.

In particolare si sono posati tratti di fibra ottica, con una serie di benefici per A.S.M., tra cui l'acquisizione di nuove e importanti professionalità.

Sono stati confermati i contratti con altri Enti, tra cui Sella Giudicarie, Borgo Lares e BIM del Chiese.

A.S.M. è nel complesso un'azienda sana, ma il 2022 è stato caratterizzato da difficoltà in generale.

Evidenzia poi che ad inizio 2023 vi è stato un avvicendamento nel Consiglio di Amministrazione di A.S.M. da cui è uscita la signora Sara Zago, che ringrazia, mentre è entrato il signor Marco Bugna.

Relaziona quindi in merito all'organigramma, con l'illustrazione di una serie di immagini proiettate sullo schermo in sala, che tutti i consiglieri possono vedere.

Prosegue nell'illustrazione di ciò che viene proiettato sullo schermo, elencando le varie attività svolte, ricordando che A.S.M. è società in house del Comune al 100%.

Ricorda come l'attività più caratteristica sia quella di produzione di energia e poi di distribuzione di energia. Vari interventi si fanno in questo settore.

Passa quindi ad illustrare i dati di Bilancio, spiegando lo Stato Patrimoniale.

Si sofferma anche sulle partecipazioni in Società, in particolare Giudicarie Gas, Dolomiti Energia, Geas ed altre.

Evidenzia che nel corso dell'esercizio vi è stato un calo di liquidità, connesso al calo della produzione delle centraline elettriche.

Illustra quindi lo Stato Patrimoniale passivo.

Spiega che circa 15 anni fa si era stanziato un fondo per conguaglio che l'Autorità avrebbe potuto chiedere. Questo rischio è in gran parte calato e questo fondo è stato diminuito.

Non si sono contratti nuovi mutui.

Complessivamente il patrimonio netto è in costante crescita e si sono superati gli 11 milioni di euro.

Illustra quindi il Conto Economico 2022 e l'andamento dell'anno.

Rispetto al 2021, anno particolarmente ricco anche per produzione di energia, il 2022 ha registrato una diminuzione di circa il 50% con i conseguenti riflessi sul bilancio.

Nel corso del 2022, vista la situazione, si è ritenuto di contenere i costi utilizzando risorse interne per svariate attività, senza incarichi esterni e da ciò si è conseguito un buon risparmio.

Inoltre niente dividendo di Dolomiti Energia e da ciò ulteriore diminuzione delle entrate e dell'utile.

L'utile è notevolmente diminuito rispetto al 2021, come si vede nelle immagini proiettate che illustrano l'andamento degli ultimi anni.

Si può notare anche l'andamento della produzione negli ultimi dieci anni.

L'impatto della mancanza/carenza di pioggia è notevole.

Se si guarda sul lungo periodo il 2022 non è molto diverso da annualità come il 2016.

Dà quindi illustrazione della proposta di riparto dell'utile contenuto nel bilancio 2022, con le quote destinate al Comune per circa 100.000,00 euro.

Si sofferma quindi sull'andamento dei primi mesi del 2023.

Un mese fa calo del 20%, le recenti piogge hanno migliorato l'andamento e il calo è del 10%.

Ringrazia quindi il personale di A.S.M., il Comune, l'Amministrazione e gli uffici.

Il Sindaco interviene per alcune considerazioni sull'argomento della diversificazione delle attività che trova sia fondamentale. Questo è l'imput che il Comune dà ad A.S.M.

E' una modalità fondamentale per superare le difficoltà o gli andamenti settoriali stagionali sfavorevoli.

Trova anche che le sinergie Amministrazione comunale/A.S.M. siano importanti per poter migliorare l'attività per entrambe.

Punto 5 (Punto 4 O.d.G.)

Deliberazione n. 20/2023 dd. 18.05.2023

OGGETTO: Ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale. Adozione definitiva.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontanano prima della trattazione del punto i consiglieri: Roberto Zamboni, Romina Parolari, Luca Scalfi e Ferruccio Salvaterra in quanto interessati ai sensi di Legge.

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che:

Dal 25.06.1997 il Comune di Tione di Trento è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4802 di data 15 maggio 1997 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8914 dd. 14/08/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 09/09/1997, individuando nelle cartografie di piano tavole 1.1. – Tione e 5.1, l'area a Parco Naturale ed introducendo nelle Norme di Attuazione il nuovo articolato 17 bis "Aree a parco naturale".

Il P.R.G. è stato oggetto di una prima variante generale approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, di una seconda variante relativa agli articoli 13 e 14 delle Norme di Attuazione approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2164 di data 03.09.2009, in vigore dal 16.09.2009, di una terza variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012, di una quarta variante puntuale relativa alle pp.ff. 90/2 e 91/1 in C.C. Saone approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2797 del 30.12.2013, in vigore dal 15.01.2014, di una quinta variante approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 688 di data 27.04.2015, in vigore dal 06.05.2015, di una sesta variante approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2162 di data 14.12.2017, in vigore dal 20.12.2017 e di una settima variante relativa all'adeguamento delle Norme di Attuazione alla normativa provinciale L.P. 15/15 s.m.i. ed al Regolamento edilizio-urbanistico provinciale approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 786 di data 11.06.2020, in vigore dal 19.06.2020.

Il P.R.G. è stato oggetto inoltre di cinque varianti puntuali di seguito elencate:

- variante puntuale conseguente alla modifica del piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1848 di data 31.08.2012;
- variante puntuale relativa alla p.ed. 677 in C.C. Tione I^ parte, Piazza Pleù, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 141 di data 12.02.2016;
- variante puntuale conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1976 di data 11.11.2016;

- variante non sostanziale relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1535 di data 09.10.2020;
- variante non sostanziale relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2064 di data 14.12.2020.

La P.A.T. ha approvato la variante 2008 al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1318 dd. 04.06.2010.

Il P.R.G. è stato oggetto inoltre di otto varianti per opere pubbliche:

- la prima variante per opere pubbliche relativa all'edificio p.ed. 1785 (ex casa Artini) in C.C. Tione I^ parte, via Perli, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 71/2000 dd. 21.02.2000;
- la seconda variante per opere pubbliche relativa alla correzione cartografica del tratto a valle della strada provinciale del Durone n. 222 in prossimità dell'innesto alla S.S. del Caffaro in località Salecce nella frazione di Saone, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2061/2000 dd. 18.08.2000;
- la terza variante per opere pubbliche relativa alla p.ed. 1831 e parte della p.f. 951 in C.C. Tione I^ parte, via Stenico, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3159/2003 dd. 12.12.2003;
- la quarta variante per opera pubblica relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico su parte della p.f. 2992/1 e parte della p.f. 3962/2 e per consentire l'ampliamento della strada comunale su parte delle pp.ff. 2994/6, 2993, 2992/2 e su parte del sedime della p.ed. 1507, C.C. Tione I^ parte, località Cenglo, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 125 dd. 26.01.2007;
- la quinta variante relativa all'ampliamento della strada comunale p.f. 3851/1 su p.ed. 262, 254, 264 e su parte della p.ed. 272 con la riqualificazione del contesto in località Cantes, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 922 dd. 11.04.2008;
- la sesta variante relativa alla p.ed. 1632, p.f. 992 e pertinenze esterne della p.ed. 1631 in C.C. Tione I^ parte, site nell'abitato di Tione di Trento all'incrocio tra via Roma e via Damiano Chiesa, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 293 dd. 28.02.2014;
- la settima variante relativa alle pp.ff. 1022/1, 1022/2, 4009 e parte delle pp.ff. 3889/4, 3853/1, 3889/3 e 3889/2 in C.C. Tione I^ parte, site nell'abitato di Tione di Trento lungo Viale Dante e Piazza Cesare Battisti, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 645 dd. 28.04.2014;
- variante non sostanziale al P.R.G. per opera pubblica dell'area "ex Balestra" nell'abitato di Tione di Trento, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1784 dd. 07.10.2022.

La vigente legge urbanistica provinciale n. 15/2015 s.m.i. per il governo del territorio, in particolare l'articolo 105 (recupero degli insediamenti storici) dispone modifiche sostanziali ai criteri di recupero dell'insediamento storico.

Con la sesta variante al Piano Regolatore Generale approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2162 del 14.12.2017, sono stati rischedati solamente gli edifici del centro storico del nucleo di Brevine dell'abitato di Tione di Trento.

Risulta necessario procedere all'adeguamento cartografico catastale in C.C. Saone, ad una variante di assestamento di carattere sostanziale sull'intero territorio comunale e ad una variante relativa agli insediamenti storici con aggiornamento delle schedature di tutti gli

edifici storici (escluso il nucleo storico di Brevine) degli abitati di Tione e Saone e di provvedere al conseguente adeguamento della normativa e delle disposizioni puntuali relative alle sopraelevazioni degli edifici in centro storico su tutto il territorio comunale.

Risulta inoltre necessario approntare alcune modifiche al quadro pianificatorio generale che interessano anche aree esterne al perimetro degli insediamenti storici.

La variante oggetto della presente adozione definitiva non comporterà una modifica dell'impianto progettuale originario, mantenendo valida l'impostazione del P.R.G. in vigore e mantenendo inalterati i criteri di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio.

Con delibera della Giunta Comunale n. 178/2021 del 03.08.2021 l'arch. Zulberti Remo è stato incaricato per la stesura degli elaborati tecnici relativi all'ottava variante al Piano Regolatore Generale.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2022 di data 11.10.2022 è stata effettuata l'adozione preliminare dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale, secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'arch. Zulberti Remo.

La procedura di adozione ed approvazione dell'ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera abis), della L.P. 15/15 s.m.i. che prevede che *"la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020"*, così come meglio evidenziato con circolare dell'assessore provinciale all'urbanistica di data 24 gennaio 2020 in materia di presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.

La presente deliberazione riguarda una variante generale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i..

In data 28.10.2022, prot. n. 13532, è stato comunicato al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i. e con circolare dell'Assessore all'Urbanistica datata 24 gennaio 2020, di aver trasmesso telematicamente tramite il portale GPU la documentazione relativa alla predetta ottava variante al PRG adottata preliminarmente ed è stato richiesto il relativo parere della struttura provinciale in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della L.P. 15/15 s.m.i. o in alternativa il parere della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della L.P. 15/15 s.m.i..

L'avvenuta adozione preliminare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2022 di data 11.10.2022 dell'ottava variante al PRG è stata resa pubblica mediante specifico avviso datato 25.10.2022, prot. n. 13394, pubblicato sul quotidiano locale "L'Adige" del 28.10.2022, all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, è stata depositata in formato digitale tutta la documentazione che la compone adottata preliminarmente presso l'ufficio tecnico e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, dando quindi la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse nel periodo di 60 giorni consecutivi compreso tra il 31.10.2022 ed il 30.12.2022.

In data 27.01.2023, prot. n. 1129, è pervenuto il verbale n. 2/2023 del 18 gennaio 2023 della Conferenza di Pianificazione della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, commi 5 e 6, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i., affinché il Comune possa procedere all'adozione definitiva della variante entro 120 giorni dalla ricezione del parere della Conferenza di Pianificazione (quindi entro il 27.05.2023), pena

l'estinzione di diritto del procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 8 della L.P. 15/15 s.m.i.

Nel periodo di deposito della variante adottata in via preliminare, ovvero entro il 02.01.2023, risultano pervenute al protocollo comunale n. 30 (trenta) osservazioni che vengono motivatamente accolte, non accolte o parzialmente accolte con la presente deliberazione di adozione definitiva sulla base dello specifico elaborato tecnico presentato in data 10.05.2023, prot. n. 5858, a firma dell'arch. Zulberti Remo denominato "Osservazioni: Elenco e valutazioni" e che quindi vengono fatte proprie con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 37, comma 7, della L.P. 15/15 s.m.i..

Con avviso datato 17.01.2023, prot. n. 673, è stato pubblicato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/2015 s.m.i., l'elaborato tecnico a firma dell'arch. Zulberti Remo contenente l'elenco degli articoli delle Norme di Attuazione interessate dalle osservazioni relativamente all'ottava variante al PRG adottata in via preliminare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2022 del 11.10.2022 presentate durante il periodo di deposito ed una planimetria con l'indicazione della parte di territorio oggetto delle osservazioni nonché sono state messe a disposizione del pubblico presso l'ufficio tecnico le osservazioni medesime, dando la possibilità a chiunque di presentare per venti giorni consecutivi e quindi dal 18.01.2023 al 06.02.2023 ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni presentate.

Durante il predetto periodo non risultano pervenute osservazioni correlate alle osservazioni presentate nel periodo di deposito originario della variante.

L'ottava variante al PRG interessa beni gravati da uso civico ed il secondo comma dell'articolo 18 "Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione" della L.P. 14.06.2005 n. 6 prevede quanto di seguito riportato: *"Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. L'ente procedente motiva la scelta pianificatoria tenuto conto del suddetto parere"*.

L'ottava variante 2022 al PRG adottata preliminarmente interessa beni di uso civico solo in modo marginale, come indicato nel capitolo "Usi Civici" dell'elaborato "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" predisposta dall'arch. Zulberti Remo, che si richiama, modifiche che non comportano alterazioni o mutamento o riduzione dei diritti di uso civico e per le quali non si prevede la necessità di valutare soluzioni alternative.

Relativamente ai beni gravati da uso civico della frazione di Saone è stata effettuata la schedatura "a.69" della p.ed. 297 in C.C. Saone costituente una fontana e lavatoio attiguo, lungo via Regina Elena nell'abitato di Saone; inoltre è stata modificata la destinazione urbanistica da area a bosco ad area agricola locale di parte della p.f. 1505/1 in C.C. Saone, località Piazz, oggetto di cambio di coltura autorizzato con permesso di costruire n. 12/2021 di data 18.05.2021, già conclusi, per la quale era stata presentata dall'ASUC di Saone in data 25.10.2021, prot. n. 12886, specifica richiesta di variante al PRG.

Ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19.07.2013, il Consiglio Comunale con la delibera di adozione preliminare n. 40/2022 del 11.10.2022, al secondo dispositivo, ha evidenziato che *"la ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale prevede modifiche a beni gravati da uso civico nella frazione*

di Saone di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 176, come indicato nel capitolo "Usi Civici" della "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, modifiche che non comportano alterazioni o mutamento o riduzione dei diritti di uso civico e per le quali non sussistono soluzioni alternative che possano essere considerate "meno penalizzanti o meno onerose" e che si provvederà ad inviare copia della variante 2022 al Piano Regolatore Generale all'A.S.U.C. di Saone con richiesta di espressione del parere ai sensi di legge secondo la procedura indicata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19.07.2013".

Per i terreni oggetto di uso civico nella frazione di Saone oggetto di variante al P.R.G. l'Amministrazione comunale ha quindi attivato la procedura prevista dalla L.P. 14.06.2005 n. 6 così come approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19/07/2013 e con circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. n. 10 di data 24.07.2013, avente ad oggetto "Procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)".

Relativamente alle varianti che interessano terreni amministrati dall'ASUC di Saone si è provveduto con nota datata 25.10.2022, prot. n. 13426, ad inviare all'ASUC di Saone copia della variante 2022 al PRG con richiesta di espressione del parere ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 6/2005.

In data 13.02.2023, prot. n. 1919, risulta pervenuto il parere positivo dell'ASUC di Saone sulla modifica della destinazione urbanistica di beni di uso civico approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.10.2022.

L'adozione definitiva dell'ottava variante al PRG prevede, a seguito di una specifica osservazione presentata dall'ufficio tecnico del Comune di Tione, un'ulteriore modifica di terreni gravati da uso civico relativamente alle pp.ff. 3834/1, 3836/1 e 3836/2 sul Comune Catastale di Tione I^ parte nella frazione di Tione, località Cengledino, come meglio descritto nel capitolo "Usi Civici" dell'elaborato "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" predisposta dall'arch. Zulberti Remo, presentato in data 10.05.2023, prot. n. 5858; nello specifico le nuove varianti c53, c54 e c55 riguardano la presa d'atto della bonifica di aree poste al margine nord e la previsione di un nuovo parcheggio a servizio della malga Cengledino, da realizzare a valle della stessa per consentire la sosta di chi si reca presso la malga.

Il Comune di Tione di Trento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. c), della L.P. 6/2005, provvede all'amministrazione dei beni di uso civico intavolati a nome della Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento.

Il verbale n. 2/2023 del 18 gennaio 2023 della Conferenza di Pianificazione della Provincia Autonoma di Trento e le osservazioni pervenute nel periodo di deposito dal 31.10.2022 al 30.12.2022, ovvero fino al 02.01.2023, sono state oggetto di esame e valutazione, da parte dell'amministrazione comunale, del tecnico progettista arch. Zulberti Remo e del geometra Floriani Edoardo dell'Ufficio tecnico comunale.

Sulle basi delle decisioni assunte sono state accolte le osservazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. evidenziate nel parere sopra citato e contenute nell'elaborato denominato "Recepimento prescrizioni e controdeduzioni" firmato digitalmente dall'arch. Zulberti Remo acquisito al protocollo comunale Pitrè n. 5858 di data 10.05.2023.

Si ritiene quindi necessario procedere, secondo quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 37 della L.P. 15/15 s.m.i., con la modifica dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale adottata in via preliminare con propria deliberazione n. 40/2022 di data 11.10.2022

per adeguarla al verbale n. 2/2023 del 18 gennaio 2023 della Conferenza di Pianificazione della Provincia Autonoma di Trento e per accogliere favorevolmente, non accogliere o accogliere parzialmente le osservazioni presentate durante il periodo dal 31.10.2022 al 30.12.2022, ovvero fino al 02.01.2023, al fine di procedere con l'adozione definitiva entro 120 giorni dal ricevimento del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., ossia entro il 27.05.2023; ai sensi dell'articolo 37, comma 8, della L.P. n. 15/2015 s.m.i., la mancata adozione definitiva entro il termine succitato comporterebbe l'estinzione di diritto del procedimento.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda agli elaborati tecnici oggetto della presente adozione definitiva datati maggio 2023 firmati digitalmente dall'arch. Zulberti Remo, incaricato dall'amministrazione comunale, acquisiti al protocollo comunale Pitrè n. 5858 di data 10.05.2023, agli atti, di seguito elencati:

- 01 Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica
- 02 Norme di Attuazione - Testo di Raffronto
- 03 Norme di Attuazione - Testo finale coordinato
- 04 Elenco Varianti
- 05 Osservazioni: Elenco e valutazioni
- 06 Recepimento prescrizioni e controdeduzioni
- 07 Studi di compatibilità

Insedimento Storico - Patrimonio edilizio montano

- 08 Elenco schede di catalogazione edifici storici
- 09 Schede del centro storico di Saone
- 10 Schede del centro storico di Brevine
- 11 Schede del centro storico di Cantes
- 12 Schede del centro storico di Ville
- 13 Schede del centro storico di Pleù
- 14 Schede del centro storico di Sivrè
- 15 Schede del centro storico dei Viali
- 16 Schede dei centri storici minori
- 17 Schede degli edifici storici isolati
- 18 Estratto Schede IS in vigore

PEM - Patrimonio edilizio montano

- 19 Patrimonio Edilizio Montano - Norme di Attuazione - Testo di raffronto
- 20 Patrimonio Edilizio Montano - Norme di Attuazione - Testo finale coordinato
- 21 Patrimonio Edilizio Montano - Schede Oggetto di Variante

CARTOGRAFIA

Tav. L - Legenda - Scale 1.000, 2.000, 5.000, 10.000.

Sistema Ambientale - Tavole PRG di Variante:

- Tav. A.1 Tione - Ambientale - Scala 5.000
- Tav. A.2 Saone - Ambientale - Scala 5.000
- Tav. A.3 Tione I - Ambientale - Scala 10.000
- Tav. A.4 Saone - Ambientale - Scala 10.000

Tav. A.5 Tione II - Ambientale - Scala 10.000

Sistema Insediativo - Tavole PRG di Variante:

Tav. B.01 Tione zona nord - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.02 Tione zona sud - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.03 Coré - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.04 Finai - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.05 Saone - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.06 Cengledino Scraniga - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.07 Zeller Maftina - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.08 Madonna del Monte - Pozze Buse - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.09 Le sole - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.10 San Giovanni - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.11 Sabrusà - Duron - Insediativo - Scala 2.000
Tav. B.12 Tione I - Insediativo - Scala 10.000
Tav. B.13 Saone - Insediativo - Scala 10.000
Tav. B.14 Tione II - Insediativo - Scala 10.000

Insediamento Storico

Tav. IS.1 Cantes, Ville, Sivrè, Pleù, - 1.000
Tav. IS.2 Saone e Centri storici minori - 1.000
Tav. IS.3 Viali - 1.000

Tavole - Raffronto con PRG di variante e numerazione

Tav. V.1 Tione zona nord - 2.000
Tav. V.2 Tione zona sud - 2.000
Tav. V.3 Coré - 2.000
Tav. V.4 Finai - 2.000
Tav. V.5 Saone - 2.000
Tav. V.6 Le Sole - 2.880
Tav. V.7 IS.1 Cantes, Ville, Sivrè, Pleù, - 1.000
Tav. V.8 IS.2 Saone e Centri storici minori - 1.000
Tav. V.9 IS.3 Viali - 1.000

Tavole Raffronto con PRG in vigore e numerazione

Tav. R.1 Tione zona nord - 2.000
Tav. R.2 Tione zona sud - 2.000
Tav. R.3 Coré - 2.000
Tav. R.4 Finai - 2.000
Tav. R.5 Saone - 2.000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in particolare gli articoli 37, 38 e 39.

Specificato che in conseguenza del presente atto gli elaborati relativi alla definitiva adozione dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale in tutti i suoi elementi e la relativa

deliberazione saranno trasmessi al Servizio Urbanistica della P.A.T. tramite il sistema GPU (Gestione dei Piani Urbanistici) per l'approvazione della variante medesima da parte della Giunta Provinciale.

In riferimento all'obbligo di autovalutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della L.P. n. 15/2015 s.m.i., si prende atto di quanto contenuto nell'elaborato denominato "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, in cui, dopo un'attenta analisi delle varianti puntuali soggette a rendicontazione, viene evidenziato come quest'ultime "escludono in prospettiva l'insorgere di effetti ambientali significativi sull'ambiente e non si scostino dalle scelte e dalle motivazioni che le hanno promosse", essendo finalizzate a "migliorare e a valorizzare la situazione dell'ambiente e del paesaggio, tenendo in considerazione che risulta necessaria, per la conservazione e manutenzione del paesaggio alpestre, la vitale azione e presenza dell'uomo, unitamente alla partecipazione attiva dell'intera collettività che può fruire delle risorse ambientali e territoriali non solo limitate al territorio comunale ma estese anche ai territori limitrofi fortemente connessi".

Visto il capitolo "usi civici" contenuto nella "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" e le corrispondenti cartografie che evidenziano le varianti che interessano terreni gravati da uso civico redatte dall'arch. Zulberti Remo.

Specificato che l'ottava variante 2022 al PRG interessa beni di uso civico nella frazione di Saone e che risulta essere stata attivata con esito positivo la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", avendo ricevuto in data 13.02.2023, prot. n. 1919 il parere favorevole dall'A.S.U.C. di Saone, così come meglio indicato nel capitolo "Usi Civici" della "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, modifiche che non comportano alterazioni o mutamento o riduzione dei diritti di uso civico e per le quali non si prevede la necessità di valutare soluzioni alternative.

Specificato inoltre che l'ottava variante 2022 al PRG interessa beni di uso civico anche nella frazione di Tione, nello specifico la presa d'atto della bonifica di aree poste al margine nord e la previsione di un nuovo parcheggio a servizio della malga Cengledino, da realizzare a valle della stessa per consentire la sosta di chi si reca presso la malga e che risulta pertanto necessario anche per le varianti ricadenti in C.C. Tione I^ parte nella frazione di Tione attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'articolo 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", così come meglio indicato nel capitolo "Usi Civici" della "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, modifiche che non comportano alterazioni o mutamento o riduzione dei diritti di uso civico e per le quali non si prevede la necessità di valutare soluzioni alternative.

Ritenuto di esprimere parere favorevole alla variante ricadente in C.C. Tione I^ parte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6, considerato che le modifiche apportate ai beni gravati da uso civico non comportano sacrificio dei diritti di uso civico, essendo finalizzate a valorizzare e riqualificare il territorio, non sussistendo soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti.

L'ottava variante puntuale al PRG oggetto della presente deliberazione rispetta i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. 15/15 s.m.i. relativamente al fatto che non possano essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio, in quanto nel biennio precedente alla data della presente deliberazione il Comune di Tione di Trento non ha effettuato altre adozioni di

varianti al PRG sostanziali ma ha solamente adottato in via preliminare con delibera del Consiglio Comunale n. 27/2022 del 31.05.2022 la variante non sostanziale per opera pubblica dell'area "ex Balestra".

Esaminati gli elaborati tecnici relativi all'adozione definitiva dell'ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento datati maggio 2023 firmati digitalmente dall'arch. Zulberti Remo, acquisiti al protocollo comunale Pitrè n. 5858 di data 10.05.2023 sopra elencati che si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegati.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b), del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sul bilancio o impegno di spesa, non necessitando il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di **PRENDERE ATTO** del parere favorevole dell'A.S.U.C. di Saone pervenuto in data 13.02.2023, prot. n. 1919, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19/07/2013, relativamente alle modifiche previste dall'ottava variante al PRG ai beni gravati da uso civico nella frazione di Saone, come in premessa meglio descritte e come indicato nel capitolo "Usi Civici" della "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo.
2. Di **ESPRIMERE** parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 di data 19.07.2013, relativamente alle modifiche previste nell'adozione definitiva dell'ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale su beni gravati da uso civico nella frazione di Tione di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 176, descritte in premessa, come indicato nel capitolo "Usi Civici" della "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, modifiche che non comportano alterazioni o mutamento o riduzione dei diritti di uso civico e per le quali non sussistono soluzioni alternative che possano essere considerate "meno penalizzanti o meno onerose".
3. Di **ADOTTARE**, in via definitiva, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 39 e 37, comma 8, della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., l'ottava variante 2022 al Piano Regolatore Generale secondo gli specifici elaborati tecnici firmati digitalmente dell'arch. Zulberti Remo richiamati in premessa,

acquisiti al protocollo comunale Pi.Tre n. 5858 di data 10.05.2023, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati.

4. Di **DARE ATTO** che è stata effettuata l'autovalutazione della variante 2022 al Piano Regolatore Generale, di cui all'articolo 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., come risulta dalla "Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica" a firma dell'arch. Zulberti Remo, dalla quale emerge come le varianti puntuali al Piano Regolatore Generale escludano in prospettiva l'insorgere di effetti ambientali significativi.
5. Di **DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della L.P. 15/15 e s.m.i., si escludono dall'applicazione delle misure di salvaguardia le modifiche riguardanti le destinazioni di zona interne al perimetro degli insediamenti storici e le indicazioni contenute nelle nuove schede di catalogazione in quanto le disposizioni contenute nel piano adottato definitivamente potrebbero rallentare e limitare l'attività edilizia in corso dovendosi applicare la valutazione degli interventi sia con il vigente PRG che con la variante al PRG adottata, in rapporto anche alla necessità di effettuare una analisi in merito ai limiti più restrittivi. A decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, le misure di salvaguardia, ai sensi di legge, si applicheranno quindi esclusivamente sulle modifiche normative di carattere generale ad esclusione di quelle relative all'insediamento storico "Parte sesta" dall'articolo 45 all'articolo 62 delle Norme di Attuazione.
6. Di **TRASMETTERE** la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali e al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto disposto al punto 3 dell'allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 1479 di data 19.07.2013 "Procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico" ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".
7. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, della L.P. 15/15 s.m.i. in formato digitale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a bis), della L.P. 15/15 s.m.i., a cura del tecnico incaricato arch. Zulberti Remo la presente deliberazione e gli elaborati relativi all'adozione definitiva dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale al Servizio Urbanistica della P.A.T. tramite il sistema GPU (Gestione dei Piani Urbanistici) e relativa nota di trasmissione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale.
8. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale ed il tecnico arch. Zulberti Remo di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di trasmettere ai sensi dell'articolo 37, comma 9, della L.P. 15/15 s.m.i., la richiesta alla Giunta Provinciale di approvazione dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale.
9. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'adozione definitiva dell'ottava variante al Piano Regolatore Generale, con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

10. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 5 (Punto 4 O.d.G.)

INTERVENTI

Il Presidente spiega che prima della trattazione del punto relativo all'ottava variante al PRG si allontanano i Consiglieri Roberto Zamboni, Romina Parolari, Luca Scalfi e Ferruccio Salvaterra in quanto favorevolmente interessati alla variante, come da dichiarazioni pervenute e poste agli atti.

Il Presidente apre la seduta passando la parola al Sindaco che spiega che si tratterà il punto relativo alla variante al PRG mediante illustrazione da parte del geometra Floriani dell'Ufficio Tecnico e dell'architetto Zulberti che lo ha redatto, che sono presenti e prendono parte tra i banchi consiliari.

Interviene quindi il geometra dell'Ufficio Tecnico Edoardo Floriani che spiega l'iter della variante al PRG che viene posta in adozione definitiva; è infatti stata adottata in via preliminare del Consiglio lo scorso anno, quindi vi è stata la trasmissione alla P.A.T. Serv. Urbanistica, il parere di quest'ultimo, la pubblicazione di legge e le varie osservazioni pervenute.

Ricorda che è stata attivata anche la procedura sui beni di uso civico della frazione di Saone su cui l'ASUC aveva chiesto alcune modifiche che sono state recepite.

Allo stesso modo c'è una modifica sui beni di uso civico di Tione, in particolare una pavimentazione in zona pascolo di Malga Cengledino con la previsione di un parcheggio.

Spiega l'iter delle osservazioni e delle varianti relative e i tempi relativi alle procedure di Comune e Provincia.

Relaziona quindi l'architetto Zulberti previo alcune specificazioni del Sindaco che ricorda che il parere relativo all'uso civico di Tione è di competenza del Consiglio e che questo parere riguarda la spianata all'inizio del pascolo che viene delimitata e destinata a parcheggio pubblico.

L'architetto Zulberti saluta il Consiglio ed evidenzia come il Sindaco abbia già illustrato alcuni punti importanti della variante mentre il geometra Floriani ha illustrato la procedura.

Forse è stato ottimista nel pensare che l'iter possa concludersi nel mese di luglio.

Ricorda anche che tra non molto tempo entrerà in vigore la normativa sul consumo zero di suolo, privilegiandosi il recupero dell'esistente.

Ricorda che le vecchie previsioni rimangono, ma non si sa cosa potrà succedere in futuro in termine di riduzione dell'uso del suolo.

Comunque Tione è in linea con le indicazioni PAT.

Riassume sinteticamente i contenuti e le componenti della variante, partendo da avviso preliminare di ottobre 2021.

Spiega quindi cosa è successo tra l'adozione preliminare e questa adozione.

In particolare si è risposto al parere provinciale sulla variante iniziale. Le osservazioni PAT erano particolarmente centrate sul rischio idrogeologico e sui cambi di coltura dove vi era stato parere negativo.

Si è risposto previa le necessarie verifiche e i necessari approfondimenti.

Alcune previsioni della variante iniziale sono state stralciate per rispettare le indicazioni della PAT, in particolare in zona di piscicoltura.

Illustra l'elenco con le parti stralciate, che sono minime rispetto alla variante iniziale.

Illustra anche la relativa cartografia, con le varie problematiche connesse in particolare con riferimento alla variante relativa alla strada provinciale da realizzare che scende da passo Duron.

La PAT ha ritenuto di chiedere come si possa ridurre la fascia di rispetto delle attività in zona e si è fatto con un elaborato grafico.

Si è soffermato ad illustrare questa particolare variante anche per far capire i tempi ed i problemi che una variante al PRG comporta.

Passa quindi ad illustrare alcune altre varianti relative al centro storico e va quindi ad illustrare le varianti per le "case da mont".

Si sofferma quindi sulla questione del vincolo alberghiero che la PAT ha ritenuto non debba più sussistere stante la situazione concretamente esistente e su altre previsioni specifiche relative a determinate zone.

Illustra quindi con la cartografia la variante a Malga Cengledino, ove è stata individuata la zona a parcheggio.

Relazione quindi il Sindaco citando i casi di variante più rilevanti su cui poi si sofferma Zulberti ad esempio in montagna in zona Primula dove la PAT ha chiesto una diminuzione della zona alberghiera/ricettiva.

La PAT ha anche richiesto che in zona produttiva Vat non ci fosse un edificio destinato a fini solo residenziali, che in adozione preliminare c'era e adesso è stato necessario togliere.

Per i centri storici si è spiegato a PAT i criteri e le scelte, specie per edifici vecchi ma privi di qualità architettonica.

Anche su questo la PAT ha espresso perplessità e chiesto chiarimenti. In questo si è ritenuto di recepire le richieste PAT più critiche. Altre osservazioni hanno richiesto modifiche forti che non si sono accolte, sentita la PAT su questo. La PAT ha espresso contrarietà in merito a certe osservazioni, tipo parcheggi ex Despar e area ex Bonomi, su quest'ultima in particolare andranno fatte una serie di valutazioni approfondite e specifiche.

Il Sindaco spiega che si sono portate avanti le modifiche più importanti, tenendo conto delle osservazioni e anche delle indicazioni provinciali per quanto ritenuto necessario.

Punto 6 (Punto 5 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 21/2023 dd. 18.05.2023

OGGETTO: Servizio Segreteria fra i Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares. Proroga della convenzione ed approvazione del relativo schema.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, il quale fa presente che la convenzione in essere con il Comune di Borgo Lares per il servizio di Segreteria è in scadenza al 30.06.2023 ed il Comune di Borgo Lares, da qualche tempo sprovvisto del titolare del posto di Segretario Comunale, ha richiesto con nota prot. n. 4979 dd. 17.04.2023 di poter procedere ad una proroga della convenzione stessa per il periodo dall' 01.07.2023 al 31.12.2025.

Considerate le ragioni di sistema che hanno indotto la Provincia Autonoma di Trento a prevedere la stipula di convenzioni per il servizio di Segreteria dei Comuni con meno di 1.000 abitanti, ragioni che hanno motivato a suo tempo la richiesta del Comune di Borgo Lares a convenzionarsi per il servizio di Segretario comunale con il Comune di Tione di Trento.

Considerato pertanto che il Comune di Borgo Lares, d'intesa con il Comune di Tione di Trento, ha previsto di provvedere alla proroga della gestione del servizio segretarile in convenzione ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., ritenendo tale la scelta migliore per realizzare quanto richiesto dalla PAT, e per garantire un adeguato servizio segretarile al Comune di Borgo Lares.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha espresso parere favorevole circa la proroga della convenzione in essere per il servizio di segreteria, convenzione che prevede che il Segretario preli servizio per 8 ore settimanali a Borgo Lares e 28 a Tione i Trento, su un totale di 36, secondo le previsioni del vigente Contratto provinciale di lavoro per i Segretari comunali e con riferimento alle Convenzioni di II classe tra due Comuni.

Esaminato lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e dato atto che lo stesso ricalca il contenuto della precedente fatta eccezione per la sua durata che andrà dall' 1 luglio 2023 al 31.12.2025 ove non vi sia disdetta da parte dell'uno o dell'altro Comune, possibile in ogni momento con un preavviso di almeno trenta giorni, e dato atto che lo stesso prevede - stante che gli oneri organizzativi sono curati dal Comune di Tione di Trento - una ripartizione della spesa del segretario comunale a carico dei due Comuni come di seguito indicato:

- 75% a carico del Comune di Tione di Trento;
- 25% a carico del Comune di Borgo Lares.

Ritenuto tale schema meritevole di approvazione e ritenuto che lo stesso possa correttamente regolare i rapporti tra i due Comuni partecipanti.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde consentire la proroga della gestione della Sede segretarile con continuità, stante che l'attuale convenzione di cui usufruisce Borgo Lares è in scadenza al 30 giugno 2023.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di **prorogare**, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione per il servizio segreteria fra i Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares per il periodo 1° luglio 2023 – 31.12.2025, salvo disdetta dell'uno o dell'altro Comune da presentare in ogni momento con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. di **approvare** lo schema di convenzione per il servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares, come da allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di **autorizzare** il Sindaco alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato al precedente punto 2.
4. di **dare atto** che i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti contraenti sono regolati dallo schema di convenzione medesimo e che il rapporto di lavoro con il Segretario comunale è regolato dal Contratto collettivo provinciale di lavoro vigente per i Segretari comunali in Provincia di Trento.
5. di **dichiarare** la presente deliberazione, con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, per le motivazioni esposte in premessa, **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

COMUNE DI BORGO LARES

PROVINCIA DI TRENTO

ART. 1
Costituzione

I Comuni di Tione di Trento e Borgo Lares, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento, e rientranti rispettivamente nella II^a e IV^a classe, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi ed in considerazione delle ragioni di sistema che hanno indotto la Provincia Autonoma di Trento a sollecitare la stipula di convenzioni per il servizio di segreteria dei Comuni con meno di 1000 abitanti, ragioni che hanno motivato la richiesta del Comune di Borgo Lares di convenzionarsi per il servizio del Segretario comunale, richiesta che il Comune di Tione di Trento ha ritenuto di accogliere sentito anche il favorevole parere del Segretario.

Il Segretario presterà servizio presso il Comune di Borgo Lares per due mezze giornate settimanali (8 ore su 36 complessive), da concordare con le Amministrazioni e tenuto conto delle esigenze di servizio. Per quanto riguarda le richieste di ferie e altri istituti il Segretario si rapporterà con il Comune capo convenzione (Tione di Trento).

ART. 2
Durata

L'accordo avrà la durata prevedibile dall' 01.07.2023 al 31.12.2025, salvo disdetta possibile in ogni momento, comunicata con lettera del Sindaco con un preavviso di 30 giorni. Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario titolare, in quanto dipendente del Comune di Tione di Trento, tornerà a prestare la propria attività professionale, in via esclusiva, a favore di tale Ente.

Sarà possibile per il Comune di Tione di Trento addivenire ad ulteriori convenzioni ove se ne ravvisi l'opportunità, e sentito il favorevole parere del Segretario Generale.

ART. 3
Adempimenti del Comune di Tione di Trento

Il Comune di Tione di Trento provvederà al pagamento complessivo degli assegni stipendiali dovuti al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali, agli altri istituti ed enti previdenziali previsti per legge, opererà le ritenute ed effettuerà i versamenti degli importi dovuti a terzi e provvederà agli adempimenti del sostituto d'imposta.

Nella parte attiva del bilancio del Comune di Tione di Trento verranno previste le presumibili somme che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese dal Comune convenzionato di Borgo Lares. Quest'ultimo verserà, trimestralmente, a seguito di richiesta dell'ente, l'importo presunto della spesa per il relativo trimestre precedente, mentre il conguaglio a saldo della spesa complessiva dovrà essere eseguito entro il mese successivo alla risoluzione della convenzione.

ART. 4
Indennità di convenzione

Al Segretario Generale, conformemente alle vigenti previsioni degli Accordi e dei Contratti collettivi provinciali di lavoro relativi ai Segretario comunali, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 20% dello stipendio in godimento, ivi compresa anche l'indennità integrativa speciale.

L'indennità compete per 13 mensilità sullo stipendio complessivo comprese anche l'Indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.

ART. 5
Spese di viaggio

Stante la prossimità tra i Comuni di Tione di Trento e di Borgo Lares al Segretario generale non verranno rimborsate le spese di viaggio per l'accesso e il recesso tra le due sedi di lavoro.

ART. 6
Altri compensi a carico dei Comuni convenzionati

Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti per ogni Comune previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e per le missioni e trasferte svolte dal Segretario Generale, nonché eventuali altri emolumenti od oneri dovuti direttamente, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ogni Comune erogherà al Segretario Generale i diritti di rogito che gli spetteranno per legge, rispettando, cumulativamente, il tetto fissato dalla legge in relazione allo stipendio.

ART. 7
Riparti

L'onere complessivo per il servizio di segreteria da ripartire sarà costituito da tutte le voci stipendiali calcolate al lordo e dagli oneri indiretti inerenti e conseguenti a carico dei Comuni, comprensive delle somme dovute agli effetti dell'art.4 ed escluse le somme degli artt. 5 e 6.

Il Comune di Tione di Trento provvederà trimestralmente e a fine convenzione al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 75% a carico del Comune di Tione di Trento;
- 25% a carico del Comune di Borgo Lares.

ART. 8
Valutazioni

Ogni Ente fissa gli obiettivi ed i compiti del Segretario generale secondo il proprio ordinamento. La valutazione del Segretario Generale al fine della corresponsione delle connesse indennità sarà effettuata ai sensi delle disposizioni e degli accordi di lavoro vigenti in materia.

ART. 9
Consultazioni

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di segreteria.

ART. 10
Assunzione di altri incarichi

E' consentita al Segretario Generale l'assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali o altri soggetti, nel rispetto delle previsioni di legge e previa deliberazione, ove occorrente, della Giunta del Comune di Tione di Trento capo convenzione o autorizzazione del Sindaco del Comune di Tione di Trento, secondo le previsioni del Regolamento Organico del Personale dipendente del Comune di Tione di Trento.

ART. 11
Rinvio

Per gli istituti non oggetto della presente convenzione, si rimanda alle leggi ed agli accordi sindacali vigenti.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

IL SINDACO
Eugenio Antolini

COMUNE DI BORGO LARES

IL SINDACO
Giorgio Marchetti

Punto n. 6 (Punto 5 odg)

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco.

Ricorda che vi è una convenzione con Borgo Lares per la gestione associata del Segretario che scade il 30.06.2023. Borgo Lares ha chiesto la proroga al 31.12.2025. E' possibile procedere ed è un sistema richiesto dalla PAT.

Tutto rimane come attualmente per le previsioni di convenzione a parte la durata, che va dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2025.

Punto 7 (punto n. 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 22/2023 dd. 18.05.2023

OGGETTO: Proroga di ulteriori tre anni del termine finale di scadenza dell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie.

FS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Accordo-quadro di programma per il Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie, nell'ambito del documento intitolato "*Criteri ed indirizzi generali*", individua, tra le strategie principali per lo sviluppo turistico e la mobilità in genere, il completamento della rete delle piste ciclabili delle Giudicarie;
- tra il 2014 ed il 2015, si sono tenuti una serie di incontri tra la Comunità, i Comuni delle Giudicarie, la Provincia autonoma di Trento, il BIM del Chiese ed il BIM del Sarca, per elaborare un progetto che colleghi gli attuali tratti delle piste ciclo-pedonali, in modo da realizzare una completa infrastrutturazione del territorio sul piano della mobilità alternativa di tipo dolce ed assicuri la connessione delle Giudicarie con il sistema delle piste ciclabili della Provincia di Trento;
- da questa serie di incontri è nato un accordo di programma dove si riportano le regole per la realizzazione dei tratti di tracciato ciclo pedonale contenuti nella relazione tecnica;
- l'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie è stato approvato dal Comune di Tione di Trento con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2015, dalla Comunità delle Giudicarie, dal BIM del Sarca, dal BIM del Chiese, dalla Provincia Autonoma di Trento e da altri 27 Comuni delle Giudicarie e preso atto che il documento è stato sottoscritto in data 7 maggio 2015;
- il Comune di Bleggio Superiore ha deciso di aderire successivamente alla sottoscrizione, con provvedimento del Consiglio comunale n. 19 del 3 novembre 2016;
- in occasione dell'approvazione dell'Accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie (art. 6), approvato dal Comune di Tione di Trento con deliberazione del Consiglio comunale n. 136 del 14.06.2018, dalla Comunità delle Giudicarie, dal BIM del Sarca, dal BIM del Chiese, dalla Provincia Autonoma di Trento e da tutti i restanti Comuni delle Giudicarie, è stato modificato il testo dell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie, in particolare per gli interventi previsti e le relative fonti di finanziamento;
- in merito al finanziamento complessivo dell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie, sono state adottate anche apposite deliberazioni da parte della Comunità delle Giudicarie (Consiglio di Comunità n. 38 del 27 dicembre 2018), del BIM del Sarca (Assemblea Generale n. 24 del 27 dicembre 2018) e del BIM del Chiese (Assemblea n. 4 del 19 gennaio 2019);
- l'attività inclusa nell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie è stata tempestivamente avviata e considerato che, in diverse occasioni, è stato relazionato in merito all'andamento delle operazioni ai soggetti firmatari del documento;
- l'articolo 7 del documento sottoscritto, prevedeva che l'accordo entrasse in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione (8 maggio 2015) e che avesse una durata di 5

anni (quindi fino al 7 maggio 2020) e potesse essere rinnovato con provvedimenti espressi da parte dei soggetti partecipanti;

- durante la Conferenza dei Sindaci del 17 dicembre 2019 è stato presentato un ulteriore rendiconto dell'attività svolta relativamente all'Accordo di programma in questione ed è stato concordato di procedere con una proroga di tre anni della durata del documento, in modo da poter completare tutti gli interventi già avviati o in corso di attivazione;
- tale considerazione relativa alla proroga era stata anche condivisa con la Provincia Autonoma di Trento, anche per quanto riguarda gli impegni presi da detto Ente;
- al fine di poter completare le opere dell'Accordo di programma, si rende necessario prorogare il termine finale di cui sopra ed approvare il documento allegato alla presente deliberazione, incaricando il Presidente della sua sottoscrizione;

Richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2020 d.d. 29/07/2020 avente ad oggetto: "Proroga di tre anni del termine finale di scadenza dell'Accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclopedonali nelle Giudicarie" con la quale veniva rideterminata la scadenza di detto Accordo al 7 maggio 2023;

Verificato che durante la seduta del Consiglio dei Sindaci del 27 aprile 2023 è stato concordato, stante l'avvicinarsi della scadenza dell'Accordo in questione, di procedere con una proroga di ulteriori tre anni della durata del documento, in modo da poter completare gli interventi avviati o in corso di attivazione;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di poter completare le opere dell'Accordo di programma, prorogare il termine finale di cui sopra di ulteriori tre anni, fino al 7 maggio 2026, ed approvare il documento allegato alla presente deliberazione, incaricando il Sindaco della sua sottoscrizione;

Considerato che, con l'adozione del presente provvedimento, non si configurano ulteriori spese per l'Ente oltre quelle già previste dall'Accordo di programma e finanziate come meglio esplicitato nelle premesse;

Ritenuto importante dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante la data di scadenza del documento in questione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di ...

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **Di prorogare**, per le motivazioni esposte nelle premesse, la durata dell'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie di ulteriori tre anni fino al 7 maggio 2026;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni esposte nelle premesse, il documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione oltre che ad introdurre lievi modifiche volte a perfezionare il testo;
- 3) **Di dare atto** che non ci sono modifiche ulteriori del testo dell'Accordo, oltre quelle descritte nelle premesse e quelle descritte ai punti precedenti;
- 4) **Di riconoscere**, per le motivazioni esposte nelle premesse, la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13 contrari n. zero e astenuti n. zero, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
- 5) **Di inviare** copia del presente provvedimento agli altri partecipanti all'Accordo di programma;
- 6) **Di dare atto** che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

**ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLO PEDONALI NELLE GIUDICARIE**

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali, tra le seguenti Amministrazioni:

- **COMUNITA' delle GIUDICARIE**, con sede in Tione di Trento, rappresentata dal Presidente pro tempore, autorizzato con provvedimento n. ____ d.d. ____. _____. 2023;
- **CONSORZIO dei COMUNI BIM DEL SARCA**, con sede in Tione di Trento, rappresentato dal Presidente pro tempore, autorizzato con provvedimento n. ____ d.d. ____. _____. 2023;
- **CONSORZIO dei COMUNI BIM DEL CHIESE**, con sede in Borgo Chiese, rappresentato dal Presidente pro tempore, autorizzato con provvedimento n. ____ d.d. ____. _____. 2023;
- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, rappresentata dal Presidente pro tempore, autorizzato con provvedimento n. ____ d.d. ____. _____. 2023;
- **COMUNE di _____**, con sede in _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore, autorizzato con provvedimento n. ____ d.d. ____. _____. 2023;

PREMESSA

In data 7 maggio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclopedonali nelle Giudicarie;

L'articolo 7 del documento sottoscritto prevede che: *"Il presente Accordo di programma entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni. Alla sua scadenza può essere rinnovato con provvedimenti espressi da parte dei soggetti partecipanti"*;

In data 9 settembre 2020, a seguito di approvazione e sottoscrizioni digitali da parte di tutti gli Enti coinvolti, è stata prorogata la durata di tale Accordo di 3 anni, fissando la nuova scadenza al 7 maggio 2023;

Con i provvedimenti sopra citati, le Amministrazioni intervenute, stante l'avvicinarsi della scadenza, hanno deciso di prorogare detto Accordo di programma di ulteriori tre anni, in modo da completare gli interventi avviati e quelli in corso di attivazione.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

la durata dell'Accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclopedonali, sottoscritto in data 7 maggio 2015, prorogato di tre anni e avente scadenza al 7 maggio 2023, viene prorogata di ulteriori tre anni e quindi la scadenza prevista dall'articolo 7 del documento è ora fissata nel **7 maggio 2026**.

Sottoscrizioni (firma digitale di tutte le amministrazioni coinvolte).

Punto n. 7 (punto 6 odg)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Bertaso che spiega che vi è stato questo accordo tra i Comuni e la Comunità per la realizzazione di piste ciclabili.

E' stata richiesta la proroga di altri tre anni per poter procedere con la creazione di piste ciclo-pedonabili. Trova che sia importante prorogare per l'utilità generale dell'iniziativa.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 22,30.

Il presente verbale si compone di n. 39 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

*Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993).*
